



ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI  
CONSERVATORI PROVINCIA DI TREVISO

**F.O.A.V.**  
federazione  
regionale  
degli ordini  
degli architetti  
del veneto

*Webinar 15 ottobre 2020*

---

*SUPERBONUS 110%*

*Detrazione e possibili utilizzi*



STUDIO LEGALE CAMPOCCIA  
AVVOCATI ASSOCIATI



**Pucher Zara & PARTNERS**  
CONTROLLO E STRATEGIA D'IMPRESA

---

# Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

## La detrazione fiscale è riconosciuta:

1. sulle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e per gli interventi antisismici (nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla legge);
2. dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
3. nella misura del **110%**;
4. in 5 quote annuali di pari importo.

## La detrazione dall'imposta lorda può essere fatta valere ai fini:

1. **IRPEF** (imposta sul reddito delle persone fisiche);
2. **IRES** (imposta sul reddito delle società): ad esempio nel caso di soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni *in relazione alle sole spese sostenute* per interventi realizzati *sulle parti comuni degli edifici in condominio*, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini (a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l'oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all'impresa).

# Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

## Come opera la detrazione fiscale

La detrazione fiscale viene calcolata come percentuale sull'importo complessivo della spesa (entro i limiti di spesa visti precedentemente).

Per cui, ad esempio, su una spesa di 50.000 € sostenuta nel 2020, la detrazione si calcola nel seguente modo:

$$\text{Detrazione spettante} = 50.000 \text{ €} \times 110\% = 55.000 \text{ €}$$

Tale detrazione viene **ripartita in 5 quote annuali di pari importo**, secondo il seguente schema:

Anno 2020 (UNICO 2021 per 2020): 11.000€

Anno 2021 (UNICO 2022 per 2021): 11.000€

Anno 2022 (UNICO 2023 per 2022): 11.000€

Anno 2023 (UNICO 2024 per 2023): 11.000€

Anno 2024 (UNICO 2025 per 2024): 11.000€

Verificare caso per caso la capienza dell'imposta lorda per lo scomputo della detrazione fiscale.

## Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

### Non possono utilizzare direttamente le detrazioni, i soggetti che:

1. possiedono esclusivamente **redditi assoggettati a tassazione separata**;
2. sono **assoggettati esclusivamente a imposta sostitutiva** (come ad esempio chi applica il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della L.190/2014);
3. non possono fruire della corrispondente detrazione in quanto **l'imposta lorda è assorbita da altre detrazioni**;
4. **rientrano nella c.d. no tax area** in quanto non è dovuta alcuna imposta.

### Opzioni alternative alla detrazione diretta:

I soggetti che non possono o non vogliono utilizzare direttamente la detrazione possono optare, ai sensi dell'art.121 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), per:

1. un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. **sconto in fattura**);
2. la **cessione del credito** di imposta corrispondente alla detrazione fiscale maturata.

# Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

## Sconto in fattura

Il contribuente può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Il fornitore peraltro può applicare anche uno sconto «parziale». In questo caso, per la spesa rimasta a carico del contribuente, è possibile:

1. fruire della detrazione in dichiarazione;
2. optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il contributo sotto forma di sconto:

1. è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato;
2. non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.

L'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile IVA ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati (art. 121 del DL 34/2020).

## Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

### Esempio di fattura

<b>DATI DEL FORNITORE</b>	
	Spett.le Cliente
	via _____
	Città _____
	P.IVA e C.F. _____
<b>FATTURA n. _ /2020</b>	<i>Data</i>
<i>Fattura per lavori di ristrutturazione edilizia per intervento di riqualificazione energetica realizzati nel Comune di _____ alla via _____ presso il fabbricato catastalmente identificato alla Sez. _____, foglio _____, Mappale _____, sub _____, di cui alla pratica edilizia n. _____ del _____</i>	
	50.000,00 €
IVA 10%	5.000,00 €
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>55.000,00 €</b>
<i>Sconto praticato in applicazione delle previsioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020</i>	
	-55.000,00 €
<b>NETTO A PAGARE</b>	<b>0,00 €</b>

# Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

## Cessione del credito di imposta da detrazione fiscale

In luogo dell'utilizzo diretto o in luogo dello sconto in fattura si può decidere di optare per la **cessione del credito** da detrazione fiscale.

La cessione può essere disposta in favore di:

1. fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
2. altri soggetti, persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti;
3. istituti di credito e intermediari finanziari.

# Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

## Requisiti per lo sconto o per la cessione

Per poter ottenere lo «sconto in fattura» o la «cessione del credito» bisogna:



# Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

## Asseverazione e attestazione

### SUPERBONUS ENERGETICO

I tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art.14 del D.L. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'ENEA, secondo le modalità stabilite con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

### SUPERBONUS SISMICO

I tecnici incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, asseverano l'efficacia degli interventi di cui al comma 4 dell'art.119. Asseverano inoltre la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell'asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente, di cui all'art.5 del DPR 380/2001 (sportello unico dell'edilizia, presso il Comune).

# Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

## Asseverazione e attestazione

L'asseverazione è:

1. rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento, utilizzando degli appositi modelli allegati ad «Decreto Asseverazioni»;
2. è compilata online nel portale informatico ENEA dedicato. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa all'ENEA;
3. l'Asseverazione è trasmessa all'ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi, ovvero dopo il SAL, in caso di lavori non conclusi;
4. all'Asseverazione si allegano i 2 APE ante e post. L'Attestato di Prestazione Energetica ante e post è rilasciato dal tecnico abilitato, progettista o direttore dei lavori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

## Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

### Requisiti per lo sconto o per la cessione

Per poter ottenere lo «sconto in fattura» o la «cessione del credito» bisogna:



## Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

### Visto di conformità

E' necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare che:

- a) i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni necessarie;
- b) stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall'art. 119, co. 14 del D.L. 34/2020.

Il visto di conformità è rilasciato:

1. dai soggetti indicati nell'art. 3, co. 3 lett. a) e b) del DPR 322/98. Si tratta degli iscritti:
  - negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali;
  - negli albi dei consulenti del lavoro;
  - nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la *sub* categoria tributi (alla data del 30/09/93), in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
2. dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32 del D. lgs. 241/97.

## Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

### Requisiti per lo sconto o per la cessione

Per poter ottenere lo «[sconto in fattura](#)» o la «[cessione del credito](#)» bisogna:



# Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

## Esercizio dell'opzione

Sia per gli interventi sulle unità immobiliari, sia per gli interventi seguiti sulle parti comuni degli edifici

**BISOGNA ESERCITARE L'OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA O PER LA CESSIONE**

Utilizzando il modello dell'Agenzia delle Entrate chiamato «**COMUNICAZIONE**» dell'opzione relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica»

A DECORRERE DAL 15/10/2020 ED ENTRO IL 16 MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SONO SOSTENUTE LE SPESE CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previste dal Provv. 283847/2020 rende l'opzione **INEFFICACE** confronti dell'Agenzia delle Entrate

# Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

## Modello dell'AdE «COMUNICAZIONE»



### COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA

(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)

DATI DEL BENEFICIARIO	
Codice fiscale	
Telefono	E-mail
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO (da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario)	
Codice fiscale	Codice carica
<small>CON LA FIRMA SI AUTORIZZA L'AGENZIA DELLE ENTRATE A RENDERE VISIBILE IL PROPRIO CODICE FISCALE AL CESSIONARIO, AL FORNITORE CHE APPLICA LO SCONTO E AI LORO INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI</small>	
Firma del beneficiario (o di chi lo rappresenta)	
CONDOMINIO (da compilare solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)	
Codice fiscale del condominio	Condominio Minimo
Codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condominio incaricato	
E-mail	Firma
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA - Riservato all'incaricato	
Codice fiscale dell'incaricato	
Data dell'impegno	Firma dell'incaricato
DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI SUPERBONUS	
VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato	
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
Codice fiscale del professionista	
Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista	
ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA	
Codice identificativo ENEA	Polizza assicurativa
ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO	
Codice identificativo dell'asseverazione	Codice fiscale del professionista
	Polizza assicurativa

QUADRO A - INTERVENTO						
Tipologia di intervento	Intervento trainato Superbonus	Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus	N. unità presenti nel condominio	Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Anno di sostenimento della spesa	Periodo 2020
				,00		
Stato di avanzamento dei lavori		Protocollo telematico di trasmissione della 1ª comunicazione		1° anno di sostenimento della spesa		

QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO			
Codice Comune	Tipologia immobile (T/U)	Sezione Urbana/ Comune catastale	
Foglio	Particella	/	Sublotto

QUADRO C - OPZIONE			
SEZIONE I - BENEFICIARIO			
TIPOLOGIA DI OPZIONE (barrare solo una casella)			
A. CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO <input type="checkbox"/>		B. CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA <input type="checkbox"/>	
Importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante)	Credito ceduto pari all'importo delle rate residue non fruito	N. rate residue	
,00	,00		
SEZIONE II - SOGGETTI BENEFICIARI (questa sezione va compilata solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)			
Codice fiscale	Tipologia di opzione	Spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Ammontare del credito ceduto/ contributo sotto forma di sconto
1		,00	,00
2		,00	,00
3		,00	,00
4		,00	,00

QUADRO D - DATI DEI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE APPLICANO LO SCONTO (il quadro va compilato solo se è intervenuta l'accettazione da parte del soggetto indicato)			
Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	Data di esercizio dell'opzione	Ammontare del credito ceduto/ contributo sotto forma di sconto	Tipologia cessionario
1		,00	
2		,00	
3		,00	
4		,00	

# Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

## Esercizio dell'opzione

Per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 1, 2 e 3 dell'art.119 del D.L. 34/2020 (Superbonus Energetico)


la comunicazione

**DEVE ESSERE INVIATA**

a decorrere dal **QUINTO** giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione dei tecnici abilitati, **pena lo scarto della comunicazione stessa.**

# Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

## Regole per l'opzione



# Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

## Regole per l'opzione

Nel caso di **opzione per la cessione del credito**, è necessario avere una dichiarazione sottoscritta dal soggetto a cui si cede il credito, in cui egli dichiara di accettare il credito.

In caso di **opzione per lo sconto sul corrispettivo**, l'accettazione del fornitore è comprovata dal documento stesso di spesa da lui emesso con l'applicazione dello sconto.

## Regole per l'opzione in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici:

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, il condòmino beneficiario della detrazione che cede il credito deve comunicare all'amministratore del condominio:

- l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario (se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale);
- il proprio codice fiscale;
- l'ammontare del credito ceduto;
- il codice fiscale del cessionario.

## Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

### Regole per l'opzione in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici

Per i condomini con un numero di condòmini inferiore a 8 i dati suddetti devono essere comunicati al condòmino incaricato di inviare la comunicazione per l'opzione.

L'amministratore di condominio (o il condòmino incaricato) deve comunicare ai condòmini che hanno effettuato l'opzione il protocollo telematico della comunicazione.

## Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

### Utilizzo del credito da parte del cessionario

A fronte dello sconto praticato dal fornitore o a fronte della cessione del credito, **al fornitore/cessionario** è riconosciuto un credito di imposta pari alla detrazione spettante.

Per poter utilizzare tale credito è necessario che il fornitore/cessionario confermi **PREVENTIVAMENTE** l'esercizio dell'opzione, esclusivamente con le funzionalità disponibili nell'area riservata dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Una volta effettuata tale conferma, il fornitore/cessionario può decidere di:

1. **utilizzare in compensazione** nel modello F24 tale credito;
- oppure
2. **cederlo a sua volta ad altri soggetti**, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

## Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

### Utilizzo in compensazione del credito

In caso di compensazione del credito, ai sensi dell'art.17 del D.lgs. 241/97, il cessionario lo utilizza:

1. con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
2. a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque **non prima del 1 gennaio dell'anno successivo** da quello di sostenimento delle spese.

Nella compensazione non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti d'imposta e contributi pari a euro 700.000 (elevato ad euro 1.000.000 per il solo anno 2020) né il limite di euro 250.000 applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori ad euro 1.500.

La quota annua del credito d'imposta non utilizzata entro il 31 dicembre:

- ✓ non può essere fruita negli anni successivi;
- ✓ non può essere richiesta a rimborso, ovvero ulteriormente ceduta.

## Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

### Cessione successiva all'acquisizione da parte del fornitore/cessionario

Il fornitore che ha effettuato gli interventi e gli altri cessionari possono a loro volta cedere il credito d'imposta ad altri soggetti.

L'ulteriore cessione è possibile:

- a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione;
- a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione;

La comunicazione dell'ulteriore cessione deve avvenire ESCLUSIVAMENTE, a pena di inefficacia:

- a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata dell'AdE;
- dopo aver confermato l'esercizio dell'opzione con le stesse modalità.

I cessionari utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente.

## Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

### Opzione di sconto e di cessione per altri interventi, art. 121 D.L. 34/2020

Le disposizioni di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020 si applicano anche ai seguenti interventi:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (c.d. **BONUS CASA**);
- b) efficienza energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, convertito con modificazioni dalla L.90/2013 di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del DL 34/2020 (c.d. **ECOBONUS**);
- c) adozioni di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013 di cui al comma 4 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. **SISMABONUS**);
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, commi 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. **BONUS FACCIATE**);
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1 lettera h) del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 (**IMPIANTI FOTOVOLTAICI**);
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del D.L. 63/2013 e di cui al comma 8 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 (**COLONNINE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI**).

## Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

### Opzione di sconto e di cessione per altri interventi, art. 121 D.L. 34/2020

Le disposizioni contenute nell'art. 121 del D.L. 34/2020 non contengono limitazioni alla possibilità di cedere le detrazioni fiscali derivanti dai sopracitati interventi.

Di conseguenza, la possibilità di optare per la cessione della relativa detrazione o per lo sconto sul corrispettivo riguarda la generalità dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali, per cui anche i soggetti IRES beneficiari del c.d. «ecobonus» o i soggetti IRES beneficiari del c.d. «bonus facciate», siano essi società di persone o società di capitali.

Per gli altri tipi di interventi al di fuori del SUPERBONUS 110% la comunicazione può essere inviata dal beneficiario della detrazione, mediante il servizio WEB disponibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure attraverso un intermediario abilitato mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il co. 1-bis dell'art. 121 prevede che l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito fiscale, possa essere esercitata in relazione a ciascun stato avanzamento dei lavori.

Tuttavia, specifica che per **gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% la cessione o lo sconto in fattura è possibile solo:**

1. per due stati di avanzamento dei lavori (SAL);
2. ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Quindi sembrerebbe che per gli interventi per cui non si beneficia del Superbonus (bonus casa, ecobonus, bonus facciate, ecc...) non vi siano limiti al numero di SAL, né vi siano percentuali di avanzamento dei lavori a cui riferirsi (in attesa di chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria).

## Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

### Opzione di sconto e di cessione per altri interventi, art. 121 D.L. 34/2020

Ulteriore differenza rispetto al Superbonus, per gli altri interventi non è richiesto l'apposizione del visto di conformità.

E' richiesto solo l'esercizio dell'opzione come più sopra esplicitato.

### Opzione di cessione del credito fiscale

Il provv. AdE 283847/2020 ha inoltre previsto che in caso di cessione del credito fiscale, l'opzione possa essere esercitata anche per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (non si tratta dello sconto sul corrispettivo).

L'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

In questi casi, la comunicazione dell'opzione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Ad esempio: spese sostenute nel 2020 che danno diritto alla detrazione fiscale a partire dall'UNICO 2021/2020 per cinque anni – si è già usufruito della prima rata nell'UNICO 2021/2020 e si desidera cedere le restanti 4. Dovrò presentare la comunicazione entro il giorno 16/03/2022.

## Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

### Controlli

Qualora in sede di controllo, l'Agenzia delle Entrate rilevi che il contribuente che ha esercitato l'opzione, non aveva diritto alla detrazione:

1. recupera in capo al soggetto che ha esercitato l'opzione, l'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi e delle sanzioni;
2. conferma il diritto all'utilizzatore del credito d'imposta acquistato in buona fede da parte del fornitore e/o del cessionario.

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono quindi solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito di imposta ricevuto.

Resta ovviamente ferma la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario in ipotesi di concorso nella violazione.

## Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

Come le banche stanno supportando tale processo

Proposta di Credit Agricole



Cessione del credito di imposta

L'importo liquidato dalla banca risulta pari a:

- **90,91%** del valore nominale del credito di imposta maturato con recupero in 5 anni ( $110\% \times 90,91\% = \mathbf{100\%}$ );
- **78,00%** del valore nominale del credito di imposta maturato con recupero in 10 anni ( $110\% \times 78,00\% = \mathbf{85,80\%}$ ).

## Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

### Esempi di attualizzazione

Cessione Credito al 90,91%	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
<b>5 quote annuali</b>						

+110% x (90,91%) = - 100,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

<b>Tasso annuo di sconto</b>	<b>3,26%</b>
------------------------------	--------------

<i>Ipotesi riconoscimento 105 €</i>	-	105,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
<i>Tasso</i>							1,57%
<i>Ipotesi riconoscimento 95 €</i>	-	95,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
<i>Tasso</i>							5,09%

Cessione Credito al 78,00%	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
<b>10 quote annuali</b>						

+110% x (78,00%) = - 85,80 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030	31/12/2031
------------	------------	------------	------------	------------

11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

<b>Tasso annuo di sconto</b>	<b>4,79%</b>
------------------------------	--------------

## Detrazione fiscale e possibili utilizzi alternativi

**Grazie per l'attenzione.**

**Massimo Zara**





STUDIO LEGALE CAMPOCCIA  
AVVOCATI ASSOCIATI

UFFICI:

**TREVISO** Vicolo San Gregorio, 10/a T. 0422 56959 F. 0422 411986 email: [studio.treviso@campoccia.it](mailto:studio.treviso@campoccia.it)

**CONEGLIANO** Corte delle Rose, 8 T. 0438 3771 F. 0438 377177 email: [studio.conegliano@campoccia.it](mailto:studio.conegliano@campoccia.it)

**UDINE** Via Baldissera, 21/a T. 0432 509730 F. 0432 298649 email: [studio.udine@campoccia.it](mailto:studio.udine@campoccia.it)

**PORDENONE** Via G.B. Bertossi, 6 T. 0434 221411 F. 0434 221452 email: [studio.pordenone@campoccia.it](mailto:studio.pordenone@campoccia.it)

**MILANO** Via U. Hoepli, 3 T. 02/49474753 F. 02/49476093 email: [studio.milano@campoccia.it](mailto:studio.milano@campoccia.it)

*Sito internet:* [www.campoccia.it](http://www.campoccia.it)



**Pucher Zara**  
**& PARTNERS**  
CONTROLLO E STRATEGIA D'IMPRESA

**TREVISO** Via Callalta, 31/E - T. 0422 582999 email: [massimo.zara@zarapartners.com](mailto:massimo.zara@zarapartners.com)

---